

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1970

(54^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Ordinamento penitenziario » (285):	
PRESIDENTE	Pag. 747, 748, 753 754, 757, 758 e <i>passim</i>
COPPOLA	748, 750, 751, 756, 758, 760, 761 e <i>passim</i>
FENOALTEA	749, 751, 753, 755 757, 759, 762 e <i>passim</i>
FOLLIERI, relatore,	747, 748, 749, 753, 754 e <i>passim</i>
LISI	751, 758, 760, 763, 764, 766
LUGNANO	749, 754, 761, 765, 768
MARIS	751, 752, 754, 755, 756 758, 759, 760 e <i>passim</i>
MONTINI	766
PELLICANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	748, 749, 751, 752 e <i>passim</i>
PETRONE	748, 755, 757, 764, 766
PICCOLO	765
SALARI	753, 757
TEDESCO	758, 768, 769
TROPEANO	748, 756, 758, 769

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Carraro, Cassiani, Cerami, Coppola, Dal Falco, Fenoaltea,

Filetti, Follieri, Lisi, Lugnano, Maris, Montini, Petrone, Piccolo, Salari, Tedesco Giglia, Tropeano e Zuccalà.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Leone è sostituito dal senatore Limoni.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani.

FOLLIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Ordinamento penitenziario » (285)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario ».

FOLLIERI, relatore. Nella precedente seduta ci siamo fermati all'esame dell'articolo 53, concernente la corrispondenza epistolare dei detenuti e degli internati. Ri-

cordo che si è svolta anche una certa discussione nel corso della quale era affiorato il proposito di sopprimere le parole del primo comma: « se autorizzati ». A questo punto, però, è stato fatto presente che tra la disciplina che noi avevamo stabilito per i colloqui all'articolo 52 e quella che regola la corrispondenza all'articolo 53 vi era una certa disarmonia, per cui il rappresentante del Governo assicurò che avrebbe formulato un nuovo testo dell'articolo 53.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il nuovo testo dell'articolo 53 che mi ero impegnato di formulare è il seguente:

Art. 53.

La corrispondenza in arrivo e in partenza dei detenuti e degli internati è aperta da un educatore che vi appone un nulla osta per il recapito e la spedizione.

Il recapito o la spedizione della corrispondenza può essere negato soltanto per ragioni di sicurezza con provvedimento motivato impugnabile davanti al giudice dell'esecuzione.

L'Amministrazione pone a disposizione dei detenuti e degli internati gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata, in casi eccezionali o nei rapporti con i familiari, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele del caso.

Per gli imputati il nulla osta e le autorizzazioni sono di competenza dell'Autorità giudiziaria.

C O P P O L A . Vorrei sapere se l'educatore fa già parte dell'organico delle nostre carceri, cioè se già esiste sempre e dovunque.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si tratta dell'assistente sociale, il quale, quando presta servizio all'interno delle carceri, si chiama educatore.

T R O P E A N O . E cosa avverrebbe se un giorno l'educatore, in ipotesi, si ammalasse?

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Saranno due o più educatori: questo si vedrà.

P E T R O N E . Ma la domanda che noi poniamo è questa: l'educatore può essere sostituito dal direttore o da altri?

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. No; almeno la legge non lo prevederebbe.

P R E S I D E N T E . Stando alla dizione del nuovo articolo presentato dal rappresentante del Governo, l'educatore non può essere sostituito.

F O L L I E R I , *relatore*. Se la competenza per il controllo della corrispondenza in arrivo o in partenza è affidata ad un educatore, è evidente che la sua funzione non può essere affidata ad altre persone che non rivestano tale qualifica.

T R O P E A N O . Ad ogni modo io esprimo molte perplessità su questa formulazione enunciata dal Sottosegretario, prima di tutto perchè in un istituto i detenuti che scrivono lettere non sono necessariamente quattro o cinque al giorno; in un istituto nel quale vi siano 150-200 detenuti ci potremmo trovare anche di fronte a 80-90-100 lettere al giorno che vengono scritte. E allora a me pare strano che un educatore possa contemporaneamente assolvere alla sua funzione di educatore ed a quella di supervisore della corrispondenza dei detenuti.

In secondo luogo, poi, anche questa nuova formulazione non modifica il contenuto dell'articolo 53, perchè il fatto che sia un assistente sociale od altra persona delle carceri ad aprire e controllare la corrispondenza dei detenuti, a mio giudizio, non porta alcuna innovazione al carattere censorio che aveva il controllo della corrispondenza in precedenza. Il problema che avevamo sollevato fin dalle precedenti sedute è un problema di fondo, perchè si tratta di vedere se per principio è giusto che la corrispondenza dei detenuti sia sottoposta a controllo preventivo o meno (non voglio chiamarla censura). Ora, secondo noi, non si può assolutamente ac-

certare un'impostazione come quella contenuta in entrambi i testi al nostro esame.

È vero che nell'emendamento dello stesso Governo si attenua la possibilità di censura, nel senso che l'inoltro della corrispondenza verrebbe inibito solo nel caso in cui dalla sua lettura trasparissero motivi di sicurezza per adottare tale misura; però è anche vero che una valutazione di questo tipo è affidata genericamente ad un educatore, il quale non si sa su quali basi può esprimere un giudizio circa l'esistenza o meno dei motivi di sicurezza, cui sopra accennavamo. Dovremmo perciò conoscere fin da questo momento i criteri che dovrebbero ispirare il controllo di questa corrispondenza, in base ai quali l'inoltro della corrispondenza stessa dovrebbe essere inibito; non basta, infatti, l'enunciazione generica « per motivi di sicurezza », perchè qualsiasi frase interpretata arbitrariamente da colui che svolge tale controllo potrebbe essere considerata una frase che attenta alla sicurezza dell'istituto.

Credo quindi che dovremmo assolutamente eliminare — come la maggior parte dei membri della Commissione ha già detto la volta scorsa — ogni supervisione, controllo o censura sulla corrispondenza. È quanto mai ingenuo ritenere, come diceva nella precedente seduta il senatore Lugnano, se non erro, che il detenuto che voglia attentare alla sicurezza dell'istituto ricorra alla corrispondenza ufficiale, a quella cioè che trasmette attraverso le carceri. Sappiamo che vi sono mille rivoli attraverso i quali il detenuto può comunicare con l'esterno; perciò è chiaro che se egli dovesse compiere qualche atto che potrebbe essere considerato illecito o che comunque potrebbe portare ad un'azione persecutoria nei suoi confronti, non lo farebbe certo attraverso la lettera che scrive ai familiari, all'amico o al difensore. Per tale motivo riteniamo di dover insistere perchè sia eliminato ogni controllo sulla corrispondenza.

F E N O A L T E A . Mi compiaccio per l'apparizione del personaggio dell'educatore; dico « apparizione » perchè non ricordo se questo personaggio è disciplinato dal disegno di legge in esame. In merito, anzi, gra-

direi avere una delucidazione dall'onorevole relatore.

L U G N A N O . Mi pare che il termine « educatore » finora non sia mai stato usato. Si parla di assistente sociale.

F E N O A L T E A . È bene che tale questione venga chiarita perchè non vorrei che si incontrassero difficoltà, poi, in sede di applicazione della legge.

F O L L I E R I , *relatore*. Questa figura è disciplinata dall'articolo 86, il quale al primo comma recita: « Gli educatori partecipano alla osservazione della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione ».

F E N O A L T E A . Allora, se ha tutte queste mansioni, avrà poco tempo a sua disposizione.

Devo, poi, aggiungere, per quanto concerne la corrispondenza, (come ha sperimentato chiunque fra noi sia stato in carcere o abbia avuto congiunti in carcere) che il detenuto riceve nel carcere e comunica tutto quello che vuole; soltanto che per ottenere questo egli deve pagare prezzi elevati. Quindi, è vero che a prima vista può sembrare audace sopprimere ogni censura sulla corrispondenza, ma a ben pensarci ci si accorge che abolendo la censura non si fa che risanare una situazione che già oggi esiste. Per tale motivo appoggio le considerazioni svolte dal collega Tropeano.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei ribadire che nella nuova formulazione dell'articolo 53 che ho sottoposto all'esame della Commissione non si parla di censura sulla corrispondenza, perchè siamo tutti convinti che questa debba essere abolita; si parla, invece, solo di visto sulla corrispondenza medesima, che deve essere apposto da un educatore, con precise funzioni.

La questione posta dal senatore Tropeano mi sembra che non abbia molto rilievo, perchè se un problema esiste, esso attiene semmai al numero di educatori negli istituti di pena e non alla capacità dell'educatore di assolvere a questa funzione. È evidente che gli educatori saranno tanti quanti la casa di pena richiede che siano.

Vorrei fare, infine, una considerazione che, anche se marginale, ha la sua importanza: mi sono preoccupato di far svolgere delle indagini in proposito ed è risultato che la censura sulla corrispondenza è prevista nei regolamenti carcerari di tutti i paesi del mondo. Questo non è un fatto privo di significato; è vero che siamo qui per disporre una disciplina carceraria che vada incontro alle legittime esigenze dei detenuti, ma ciò non deve esimerci dal tener conto di certe preoccupazioni che è giusto avere.

C O P P O L A . Prima di esprimere il mio parere sull'emendamento proposto dal Governo, vorrei fare un'osservazione.

Io non ho avuto quelle esperienze di ordine personale o familiare cui si sono richiamati alcuni colleghi, nè esercito la professione di avvocato penalista; perciò vorrei che mi fosse chiarito perchè mai la censura, la quale è richiesta da ragioni di sicurezza, è stata istituzionalizzata. Io, per esempio, sono stato in un collegio e so che il direttore controllava le lettere degli alunni; a prescindere dal fatto che mi riferisco a molti anni fa, quando l'educazione era intesa in un certo senso, io posso comprendere che in alcuni periodi dell'età dell'uomo si eserciti un controllo del genere, per scoprire l'animo dei giovani, il loro atteggiamento, che tipo di relazioni essi hanno, se familiari o extra familiari. Ma qui, al di fuori delle ragioni di sicurezza, quale altro motivo di ordine pratico può giustificare questa istituzione?

Siamo convinti un po' tutti che la censura debba essere abolita e ne abbiamo avuto la conferma attraverso l'udienza conoscitiva, che abbiamo svolto a suo tempo; infatti, quando abbiamo interpellato, proprio in questa sede, il cappellano del carcere di Santa Maria, alla richiesta specifica che facemmo, il senatore Lugnano ed io, per conoscere a

chi fosse affidato quest'antipatico compito della censura, il cappellano rispose che era stato affidato a lui dal direttore, ma che egli non lo assolveva volentieri e che comunque la censura era molto malvista dai detenuti.

Ora, se ci si ispira soltanto a motivi di sicurezza, io ricordo che molte innovazioni sono state apportate dalla Commissione nel trattamento dei detenuti e in particolare nei rapporti di questi ultimi col mondo esterno. Esiste, è vero, il problema degli oggetti, del vitto che può venire dall'esterno con relativa facilità e senza controlli particolari, il che potrebbe consentire anche la fuga di notizie e via dicendo. Io mi domando: dal punto di vista pratico, la censura finisce veramente per soddisfare le esigenze di sicurezza o non è in definitiva ispirata dal bisogno di sapere anche che cosa pensa il detenuto? Se così fosse il problema cambierebbe aspetto.

Mi sembra, infatti, che il detenuto, pure avendo uno stato giuridico temporaneo particolare, diverso da quello degli altri cittadini, abbia anche alcuni diritti fondamentali previsti dalla Costituzione. Se la compressione di questi diritti non è giustificata da un'esigenza rilevante, io vedo in questa limitazione anche un contrasto con il dettato costituzionale. Mi sono permesso di fare queste osservazioni senza spirito polemico, ma vorrei che tutti i componenti della Commissione prendessero le mosse dalle mie considerazioni.

La notizia che ci ha dato il rappresentante del Governo, cioè che in tutti i regolamenti carcerari dei paesi civili e non civili è prevista la censura, è indubbiamente importante; non so se l'istituto si armonizzi con la Costituzione di quei Paesi, ma indubbiamente debbo ritenere di sì. Rimane, tuttavia, il problema di vedere se questo istituto si attagli o meno anche al nostro precetto costituzionale, perchè si tratterebbe di una violazione della sfera più intima dell'uomo. È vero che nell'emendamento non si parla più di censura, ma l'innovazione è di carattere puramente nominalistico, nel senso che abbiamo evitato la parola, ma sostanzialmente arriviamo alle medesime conclusioni.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Attualmente arriva al destinatario la lettera del detenuto con righe censurate. Questo non succederà più, a meno che non intervengano motivi di sicurezza.

C O P P O L A . Si tratterebbe, quindi, di un mero visto apposto sulla corrispondenza.

L I S I . Il fatto che le misure di sicurezza siano eluse attraverso altri accorgimenti da parte del detenuto, a mio avviso, non dovrebbe impedire l'accoglimento dell'emendamento presentato dal Governo, qualora lo ritenessimo giusto.

Mi sembra anche che non sia valida la preoccupazione di dare una definizione ai motivi di sicurezza, perchè nel nostro Codice esistono molti concetti che hanno bisogno di definizione e che vengono interpretati dal giudice. Nel caso specifico potrà essere opportuno precisare che, ogni qualvolta l'educatore ritenga che intervengano motivi di sicurezza e il detenuto si ritenga leso nei suoi diritti, quest'ultimo può ricorrere al magistrato.

Quanto al problema se sia legittimo o meno il tipo di controllo che il Governo propone, io penso che, quando la mansione viene affidata all'educatore e questi ha i compiti che sono stati ricordati dal senatore Follieri, non debba esservi la preoccupazione di violare la sfera dei sentimenti dei detenuti, perchè in questo caso saremmo di fronte ad una persona che, anche attraverso la lettura di lettere che il detenuto vuole tenere segrete, può ampliare la conoscenza dell'indole del detenuto stesso ai fini educativi; naturalmente deve restare fermo il principio che, intervenendo motivi di sicurezza, non si censura la lettera, ma si dice al detenuto: questo non lo puoi scrivere! E il detenuto può ricorrere al giudice. Ritengo, in sostanza, che non dobbiamo allargare la nostra preoccupazione in modo tale da respingere l'emendamento presentato dal Governo.

F E N O A L T E A . Il rappresentante del Governo dice che la censura sulla corrispondenza è prevista nei regolamenti carcerari di tutti i Paesi; non lo metto in dub-

bio. Però è anche vero che in tutti i paesi del mondo esiste una censura, diciamo, doganale, il che non significa che i doganieri perquisiscano tutti i viaggiatori.

Non possiamo sostenere che la corrispondenza dei detenuti deve essere sottoposta ad un controllo per motivi di sicurezza, perchè allora — se questo è il principio — il controllo deve riguardare colui di cui si sa che c'è poco da fidarsi o quello che viene estratto a sorte, per modo che ciascuno non si lasci andare a certe confidenze o a certe trame di evasione sapendo che la sua lettera può essere sottoposta ad un controllo.

M A R I S . Signor Presidente, partiamo pure dalla considerazione fatta dal Sottosegretario, cioè che negli istituti di pena di tutti i paesi del mondo esiste la censura. Io ritengo che questa considerazione sia correlativa e omogenea ad un'altra considerazione che dobbiamo fare, spogliandoci dei nostri presupposti ideologici personali: ossia che in tutti i Paesi, nei tempi in cui viviamo, o come patologia o come fisiologia del sistema, prevale il momento dell'autorità; allora a me sembra giusto e doveroso che il legislatore tenti di portare un po' avanti il momento della libertà.

Quella del rappresentante del Governo, quindi, è una considerazione dalla quale noi non possiamo far conseguire l'accettazione, anche nel nostro Paese, di un principio che riteniamo autoritario.

Infatti noi riteniamo che la censura sulla corrispondenza, ovunque esista, sia un esempio di espropriazione dell'uomo da parte degli altri uomini, proprio perchè il detenuto continua, per inerzia secolare, ad essere considerato un *paria*. Non è molto lontana l'epoca in cui addirittura i detenuti si accoppiavano sulle pubbliche piazze; come possiamo pensare che la coscienza degli uomini non sia ancora condizionata da tutto ciò e che non consideri ancora il detenuto come un uomo che non ha alcun diritto, perchè ha violato i beni giuridici della società, per cui è meglio eliminarlo?

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non è que-

sto il problema! Non si può risolvere la questione con tanta disinvoltura.

M A R I S . Proprio questa è, invece, la sostanza del problema; ed ecco perchè dobbiamo ribellarci ad una norma come quella che ci viene proposta. Non vi è dubbio che essa è contro il diritto naturale dell'uomo — se esiste un diritto naturale —. Essa è contro l'essenza dell'uomo e il suo diritto elementare che venga comunque rispettata una sua sfera di libertà o di intimità.

Nei rapporti con i familiari, nei rapporti con la moglie o con la fidanzata, si può anche usare un linguaggio tutto particolare, che soddisfa certe esigenze di quel determinato individuo. Ora, se tali squarci di intimità vengono penetrati da altri, si finisce veramente per ledere la personalità del detenuto stesso.

È quindi sicuramente non educativo un sistema del genere, che lede il diritto alla libertà e alla intimità di ogni uomo, anche detenuto. Io sfido chiunque a sostenere che sia educativo il principio per il quale si può leggere la corrispondenza di un individuo e stabilire se può essere spedita a destinazione una lettera da lui scritta o se può egli leggere una lettera inviategli: questo non è strumento di rieducazione, ma strumento di autorità che, indubbiamente, nè rieduca nè facilita il reinserimento di un uomo nella società. E non v'è dubbio sul fatto che una disciplina di tal genere è vagamente tinta di incostituzionalità.

Si è affermato che bisogna comunque mantenere un certo controllo: vediamo se le argomentazioni addotte a sostegno di tale tesi sono valide in contrapposizione agli argomenti da me esposti; vediamo se è possibile pervenire alla conclusione che bisogna sacrificare un diritto, primario, elementare e soggettivo, facendo prevalere, nell'interesse collettivo, il principio di autorità.

Ora, in materia, quali possono essere i motivi di sicurezza tali da impedire l'esercizio del proprio diritto da parte del detenuto? Ad esempio il pericolo che egli possa danneggiare se stesso od altri; e sotto questo punto di vista si fa in modo

che non possa ricevere armi, non possa ricevere nè trasmettere messaggi attraverso i quali gli sia possibile organizzare una fuga o una rapina esterna o, comunque, atti di violenza.

Ebbene: dalla fenomenologia criminale a nostra disposizione (ciò va ribadito dato che, in maniera tartufesca, si continuano ad invocare inesistenti argomenti di sicurezza per varare una norma autoritaria senza alcuna giustificazione) non risulta che sia mai stata organizzata una fuga, una violenza o un delitto attraverso la corrispondenza (e non solo attraverso quella controllata, ma neppure attraverso quella clandestina); come non risulta che quelle effettivamente organizzate e portate a compimento siano mai state impedito dalla censura. Il fenomeno, semmai, può essere contenuto mediante altre iniziative, e soprattutto attraverso un'organizzazione adeguata. Proprio ieri leggevo di due detenuti fuggiti da non so quale carcere mandamentale perchè il povero custode, dopo aver aperto la porta, è stato colto da malore ed è svenuto lasciandola, ovviamente, aperta; cosa della quale i due detenuti hanno naturalmente approfittato.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Allora si potrebbe anche sostenere che, siccome possono incogliere malori ai custodi, è inutile tenere rinchiusi i detenuti.

M A R I S . No: voglio dire che non basta un agente di custodia ma occorre una migliore organizzazione nella custodia stessa, nella vigilanza; anche perchè poi accade che muoiano detenuti in una cella del carcere di San Vittore per l'incendio dei pagliericci e non è presente il custode per aprire la porta, nè vi sono estintori a portata di mano.

E allora ecco, da parte nostra, l'incapacità a tutelare la vita e l'incolumità dei detenuti, la sicurezza collettiva; l'incapacità di affrontare le spese per rinnovare le strutture carcerarie; l'incapacità ad affrontare e risolvere i problemi nell'unico piano possibile, che è quello della riorganizzazione

completa del sistema carcerario: incapacità, queste, che portano a ritornare sempre alle vecchie concezioni ed alle vecchie norme. Ma se lasceremo sopravvivere determinati aspetti negativi non compiremo certo opera di giustizia, nè opera degna di legislatori al passo con il progresso dei tempi; non compiremo, in sostanza, un'opera positiva. Ora, se così dovesse essere, sarebbe preferibile fermarci subito, evitando la cattiva figura di dimostrare un'ammuffita mentalità e un'ammuffita moralità agli occhi dell'opinione pubblica, nonchè degli esperti della materia, che credo si attendano ben altro da noi.

P R E S I D E N T E . Il senatore Fenoaltea ha proposto un emendamento al primo comma, tendente a sostituire le parole: « La corrispondenza è sottoposta al visto della direzione » con le altre: « Il magistrato di sorveglianza può disporre che la corrispondenza di singoli detenuti sia sottoposta a visto della direzione ».

S A L A R I . L'argomento riveste realmente importanza capitale, in quanto coinvolge profondamente quella sfera di libertà, di riservatezza, di segretezza, alla quale la persona umana, come tale, ha indubbiamente un diritto di natura assoluta. Quindi, prima di esaminare le varie conseguenze che potrebbero derivare dal prevalere di una tesi o di un'altra, bisogna a mio avviso accertare se una qualsiasi limitazione di tale diritto possa incidere su alcune garanzie stabilite dalla nostra Costituzione.

Io comprendo perfettamente le perplessità manifestate dal rappresentante del Governo, come comprendo quelle dei dirigenti degli istituti carcerari, e mi rendo anche conto del fatto che si sta discutendo di una norma che finora ha avuto una pacifica applicazione in tutti i paesi civili, ciò nonostante penso che non possiamo chiudere gli occhi di fronte a qualcosa che deve essere al di sopra di tali preoccupazioni. Infatti la nostra Costituzione reca, tra le altre, due norme, le quali stabiliscono una trincea — o, se preferite, un « sipario di

ferro » — attorno alla persona umana, nella cui sfera non è lecito penetrare se non in casi eccezionali, previsti dalla legge con norme che la magistratura deve applicare eccezionalmente e restrittivamente: mi riferisco agli articoli relativi alla inviolabilità del domicilio ed alla libertà e segretezza della corrispondenza.

Io, a questo punto, non vorrei prendere un abbaglio, anche perchè non ho avuto modo di approfondire il contenuto delle norme relative alle pene detentive e all'ergastolo e non saprei quindi dire se queste prevedano anche la privazione del diritto alla libertà e riservatezza della corrispondenza. Mi sembra di no, comunque la questione andrebbe approfondita: il detenuto perde il diritto alla libertà di movimento, di circolazione, ma non è privato degli altri diritti costituzionali nè, in particolare, della libertà di corrispondere con l'esterno. Come ho detto, pongo tale problema alla Commissione perchè vorrei che fosse approfondito, dato che potrei essere incorso in un equivoco, ricordando comunque il disposto dell'articolo 15 della Costituzione: « La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge ». Cioè, per indegnità manifestata nello scrivere; come il diritto alla libertà di domicilio (articolo 14 della Costituzione) può essere limitato per indegnità manifestata nell'ambito delle mura domestiche. La Costituzione, dunque, tutela il diritto alla riservatezza; diritto che risponde ad una necessità istintiva, insita persino negli animali.

F E N O A L T E A . È giustissimo. Per questo ho proposto l'emendamento.

F O L L I E R I , relatore. Vorrei chiarire la questione dal punto di vista dell'interpretazione costituzionale ed entro i limiti del concetto filosofico di carcerazione. Infatti tutto quanto è stato detto fino adesso presuppone sempre uno stato di completa libertà del cittadino; mentre io riten-

go che la carcerazione (a meno che non si impugni la legittimità stessa di tale concezione, ossia l'allontanamento di colui il quale, in violazione alle leggi, ha commesso determinate azioni) non rappresenti solo un *quid* di carattere materiale (la segregazione), ma rappresenti anche, per le finalità che la pena si propone, cioè la rieducazione del condannato, un concetto morale: limitazione della libertà morale di colui il quale viene condotto nei luoghi di detenzione.

E quando l'emendamento governativo si riferisce all'educatore, il quale deve esclusivamente visionare le lettere in arrivo e in partenza per metterci un visto, senza la possibilità di incidere in ordine al recapito o all'inoltro della corrispondenza, è chiaro...

M A R I S . Ma incide senz'altro perchè parla di « nulla osta ».

F O L L I E R I , relatore. Mi consenta di completare il mio pensiero. Dicevo che non ci troviamo più di fronte al concetto della censura. Mentre la censura, infatti, porta anche alla soppressione della corrispondenza oppure all'abrasione di determinati periodi o parole, il visto significa solo che, nel rispetto integrale della libertà di corrispondenza del detenuto con i familiari e con i terzi, l'educatore ha la possibilità di controllare se le sue lettere restano nei limiti della sicurezza e delle cautele che debbono essere osservate. Inoltre credo che con il visto si raggiunga anche un altro risultato: poichè l'educatore, ai sensi dell'articolo 86, partecipa alla osservazione della personalità dei detenuti e degli internati e attende al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, ritengo che attraverso la lettura della corrispondenza egli possa meglio svolgere tale compito.

L U G N A N O . In tal modo, però, assolverebbe alla sua funzione di contrabbando, mentre l'educatore deve avere un dialogo aperto con il detenuto.

M A R I S . L'educatore viene ridotto al rango di spia del direttore. Questo è con-

fusionarismo ideologico: come si può far svolgere all'educatore opera di pubblica sicurezza, perchè di questo si tratta?

P R E S I D E N T E . Io non voglio prendere posizione a favore dell'una tesi o dell'altra, ma che la censura, nel significato che ha avuto costantemente fino ad oggi, sia da considerare abolita con l'emendamento proposto dal Governo è fuor di dubbio.

M A R I S . Questo, signor Presidente, l'abbiamo capito; ma abbiamo capito altresì che la censura è stata abolita con un « tartufismo » vergognoso, sostituendola con il visto e cambiando quel tanto da impedire che cambi qualunque cosa.

F O L L I E R I , relatore. Se mi consentite di completare il mio pensiero, vorrei dire che la questione di fondo è questa: stabilire se il detenuto, il quale viene allontanato dalla società perchè ha violato determinate norme essenziali del convivere umano, debba essere privato solamente della libertà di locomozione, oppure debba essere privato anche di quella libertà intima, di quella libertà morale, di cui egli godeva quando ha violato la legge. Ora mi pare che...

L U G N A N O . Ma questo è un accavallamento di nozioni!

F O L L I E R I , relatore. Io sto semplicemente contestando che il concetto di carcerazione sia un fenomeno di carattere squisitamente materiale, cioè che non consista soltanto nell'allontanare l'uomo dalla società per tenerlo chiuso tra quattro mura. Non mi pare, inoltre, che possa essere preso in considerazione l'emendamento proposto dal senatore Fenoaltea all'ultimo testo dell'articolo 53 presentato dal Governo perchè, oltre alla questione della sicurezza, vi è un altro fatto importante da tenere presente. Quando il disegno di legge, infatti, parla di detenuti e di internati si riferisce a tutti coloro che vengono ospitati nelle carceri. Ora sappiamo che attraverso le lettere, qualora queste non venissero con-

trollate nel senso previsto dall'articolo 53, potremmo avere anche una imponente mistificazione della prova per i più gravi delitti e credo che questo non lo possiamo consentire. Non è, quindi, che vogliamo interpretare le norme della Costituzione a svantaggio dei detenuti, ma questo...

F E N O A L T E A. Ma qui si parla soltanto dei detenuti.

F O L L I E R I, *relatore*. No, ci si riferisce a tutti. Perché un imputato non dovrebbe poter scrivere?

M A R I S. Un imputato, finché non è interrogato dal giudice istruttore, non può avere rapporti con il mondo esterno né scritti né orali.

P E L L I C A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per gli imputati c'è la norma dell'ultimo comma.

F O L L I E R I, *relatore*. In effetti mi sono sbagliato. Ad ogni modo, signor Presidente, concludo invitando i colleghi ad accettare integralmente il testo proposto dal Governo.

P E T R O N E. Signor Presidente, ritengo che non si debba scrivere né un trattato di filosofia né di pedagogia. Qui dobbiamo fare una legge e, come avviene per tutte le leggi, dobbiamo attenerci ai principi fondamentali che reggono il nostro ordinamento.

Ora la legge fondamentale del nostro ordinamento giudiziario è la Costituzione e credo che il Governo per primo debba avvertire questa esigenza del rispetto dei principi da essa sanciti.

Debbo poi dichiarare con la massima franchezza che anch'io avevo qualche perplessità in relazione al modo di disciplinare il diritto alla corrispondenza, però confesso che non avevo visto quello che molto diligentemente ha visto il relatore. Qui ci sono due principi: quello della libertà e quello della segretezza. Noi, se vogliamo essere ossequienti e rispettosi della nostra

Costituzione, quindi, dobbiamo assicurare la libertà di corrispondenza (e su questo punto abbiamo trovato l'accordo perché si può scrivere, telefonare, eccetera) ed altresì il diritto alla segretezza della corrispondenza, perché anche il principio della riservatezza è sancito dalla nostra Costituzione.

Ora l'emendamento proposto dal senatore Fenoaltea mi pare che sia il più idoneo a risolvere questo problema, perché da un lato rappresenta un'eccezione che conferma la regola sancita dalla Costituzione, dall'altro lato si rifà proprio alla Costituzione quando dice che per casi particolari ed eccezionali può essere disposta la lettura della corrispondenza con provvedimento motivato dell'Autorità giudiziaria.

A questo punto, naturalmente, dico che sono d'accordo per risolvere il problema nel senso indicato dal senatore Fenoaltea, ma completerei il suo concetto prevedendo anche il provvedimento motivato dell'Autorità giudiziaria che, come tutti i provvedimenti motivati, deve essere soggetto a sua volta a tutte le impugnazioni previste dalla legge. Perché, una volta sancito l'obbligo della motivazione, neppure il magistrato può a suo capriccio disporre che venga violato il segreto epistolare. Sarebbe anzi preferibile parlare di « provvedimento motivato per ragioni di sicurezza o di ordine »; in questo caso, sarebbe assicurato il diritto della libertà sancito dalla Costituzione, sarebbe assicurato il diritto alla segretezza e sarebbe assicurata anche l'esigenza sociale, di ordine collettivo diciamo, perché qualora l'esercizio di questo diritto dovesse rappresentare un pericolo per la società il magistrato potrebbe intervenire con provvedimento motivato e sarebbe salvo il diritto del cittadino di potere impugnare il provvedimento.

Non vale a mio parere la tesi prospettata dal senatore Follieri, secondo la quale il detenuto, oltre alla libertà materiale, si vedrebbe limitata anche la libertà morale, perché nessun principio del genere è previsto dalla nostra Costituzione; e neppure nel Codice penale, dove sono elencate le pene principali, le accessorie e le misure

di sicurezza, è contemplata una sanzione nei confronti del detenuto che limiti la libertà e la segretezza della corrispondenza. In questo caso, quindi, non soltanto noi andremmo contro la Costituzione, ma addirittura allargheremmo il campo delle pene con una sanzione accessoria, introducendo appunto il principio della violazione della segretezza della corrispondenza e creando la figura di un educatore che dovrebbe avere la possibilità di indagare nella sfera intima del detenuto.

Per queste ragioni io mi dichiaro d'accordo con quanto ha detto il relatore, ossia di rispettare il principio della Costituzione, e d'accordo a votare l'emendamento suggerito dal senatore Fenoaltea, che dovrebbe essere completato con le parole: « con provvedimento motivato dell'Autorità giudiziaria ».

T R O P E A N O . A conclusione di questo vivace dibattito, che si è svolto intorno alla norma di cui all'articolo 53, mi sembra di poter dire che da tutti è sentita la necessità di garantire la libertà e la segretezza della corrispondenza e che a questo punto la norma in oggetto appare inutile perchè pleonastica. Esiste già una legislazione che disciplina la segretezza della corrispondenza e che non si applica soltanto nei confronti dei cittadini liberi, ma anche dei detenuti, cioè nei confronti di tutti i cittadini della Repubblica italiana.

Non capisco, pertanto, perchè, in materia, debba essere riservato ai detenuti un trattamento diverso da quello riservato agli altri cittadini, una volta ammesso e accettato da tutti il principio della libertà e della segretezza della corrispondenza. Da queste considerazioni discende, in via principale, la mia proposta di soppressione della norma in questione; in via subordinata, la mia adesione all'emendamento formulato dal senatore Fenoaltea.

C O P P O L A . Qual è il parere del rappresentante del Governo sull'emendamento del senatore Fenoaltea?

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero

fare innanzitutto una dichiarazione di carattere personale per quanto riguarda l'accusa rivolta dal senatore Maris al rappresentante del Governo, il quale, proprio per aver fatto quell'esperienza cui si riferiva il senatore Fenoaltea, credo che neanche psicologicamente possa stare dalla parte dei secondini o dei direttori del carcere.

M A R I S . Tutto questo è estraneo al nostro discorso; se lei si è sentito offeso io le chiedo scusa e le assicuro non era mia intenzione offenderla.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non mi sento offeso, ma desidero fare una precisazione. Io avevo preso nella scorsa riunione l'iniziativa di presentare una nuova formulazione dell'articolo 53 e ho portato oggi un certo testo che viene definito tartufesco o, peggio ancora, gattopardesco. Debbo dire che vi è una certa malizia in questa definizione.

Fatta questa dichiarazione di carattere strettamente personale, debbo aggiungere che il rappresentante del Governo non è certamente qui il rappresentante dei direttori degli istituti di pena. Avete visto con quanta liberalità ci siamo mossi, quando si è trattato di revisionare in senso veramente radicale l'attuale regime carcerario: non abbiamo fatto limitazioni di nessun genere.

Non credo neppure che si possa parlare di ispirazione ideologica: farei un torto anche al senatore Maris se dicessi che egli si lascia guidare dall'ideologia del partito al quale appartiene, che ritengo non c'entri per nulla. Il suo è un orientamento personale, rispettabilissimo, che non ha radici ideologiche, o per lo meno non ha radici ideologiche di tipo particolare in riferimento al partito al quale appartiene.

M A R I S . La mia posizione è semmai cattolica come impostazione!

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Diciamo anarco-cattolica, peraltro rispettabilissima.

Quando sostiene che, come legislatori, dobbiamo portare avanti il momento della libertà, probabilmente non si accorge che la sua è una battuta umoristica perchè trattandosi di detenuti, portare avanti il momento della libertà significa facilitare il momento dell'evasione. Solo questo può significare e niente altro. Quanto al riferimento alla Costituzione, che qui è stato fatto, mi sembra improprio. Il richiamo ai due principi, l'inviolabilità del domicilio e della segretezza della corrispondenza, in effetti non mi sembra che sia pertinente: intanto l'inviolabilità del domicilio non è assicurata in senso assoluto e credo che nessuno lo vorrà contestare.

SALARI. Se lei si riferisce a quanto ho sostenuto io, vorrei precisare che ho fatto un'analogia tra diritto di libertà della corrispondenza e diritto di inviolabilità del domicilio.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi riferisco anche a quanto ha detto il senatore Petrone e a tutto quello che è stato detto: vi sono principi costituzionali che vengono violati, anche col vostro consenso, per il fatto stesso di essere detenuto; ma ciò non significa violare la Costituzione.

Il testo della modifica che io ho sottoposto alla Commissione si richiama solo alla sicurezza, che non è dilatabile essendo un concetto obiettivo. In conclusione ribadisco lo spirito che ci ha guidati nella formulazione dell'articolo 53; spirito che peraltro trovo tutelato abbastanza ampiamente anche nell'emendamento del senatore Fenoaltea, modificato secondo il suggerimento del senatore Petrone. Perciò non insisto nella modifica da noi proposta.

PETRONE. Il concetto di motivazione porta ad affermare automaticamente il principio della impugnabilità del provvedimento.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento del senatore Fenoaltea, con la modifica suggerita dal senatore Petrone, suonerebbe come segue: sostituire, nel primo

comma, le parole: « La corrispondenza è sottoposta al visto della direzione » con le altre: « Il magistrato di sorveglianza può disporre che la corrispondenza di singoli detenuti sia sottoposta a visto della direzione con provvedimento motivato ».

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Lo accetto senz'altro.

FOLLIERI, *relatore*. Ricordo, prima che sia votato l'emendamento in questione, la necessità di porre in votazione innanzitutto quello proposto all'inizio del comma dai colleghi di parte comunista e tendente a sostituire le parole: « I detenuti e gli internati hanno corrispondenza epistolare con i propri familiari e, se autorizzati, con altre persone », con le altre: « I detenuti e gli internati hanno diritto di corrispondere con il mondo esterno ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Fenoaltea, al quale vorrei chiedere se accetta la modifica proposta dal senatore Petrone.

FENOALTEA. Sono senz'altro d'accordo col collega Petrone.

FOLLIERI, *relatore*. Da parte mia debbo confermare quanto precedentemente detto, nel senso che ritengo che la parte relativa alla corrispondenza e all'autorizzazione del magistrato non può essere ritenuta valida, non essendo applicabili certi principi di libertà a coloro i quali sono in stato di cattività.

Comunque mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Fenoaltea, ulteriormente modificato su propo-

sta del senatore Petrone, tendente a sostituire il secondo periodo del primo comma con il seguente: « Il magistrato di sorveglianza può disporre che la corrispondenza di singoli detenuti sia sottoposta a visto della direzione con provvedimento motivato. »

(È approvato).

T E D E S C O . Per quanto concerne il penultimo comma dell'articolo 53, ricordo che la volta scorsa venne sollevata qualche obiezione.

M A R I S . È esatto; noi abbiamo presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « in casi eccezionali ».

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Potremmo dire: « in casi particolari ».

F O L L I E R I , *relatore*. Quando l'articolo 53 dice: « Può essere autorizzata, in casi eccezionali o nei rapporti con i familiari, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele del caso », l'eccezionalità si riferisce alla corrispondenza telefonica con i terzi e non con i familiari. Con i familiari tale corrispondenza è sempre possibile.

T E D E S C O . Allora, perchè il testo sia più chiaro, si potrebbe dire: « con i familiari o con terzi in casi particolari ». In tal modo risulterebbe evidente che per i familiari non vale la particolarità del caso.

F O L L I E R I , *relatore*. Allora potremmo dire: « Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari, o con terzi in casi particolari, corrispondenza telefonica... ».

T R O P E A N O . Propongo di sostituire la congiunzione « o » con l'altra « e ».

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . L'emendamento sostitutivo del quarto comma dell'articolo 53 risulta pertanto del seguente tenore:

« Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele del caso ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

T E D E S C O . Per quanto concerne l'ultimo comma, desidero far presente che non bisognerebbe più parlare di visto, perchè questo nel nuovo testo è caduto.

F E N O A L T E A . C'è anche nel nuovo testo.

C O P P O L A . Nel nuovo testo si parla solo di autorizzazione.

F O L L I E R I , *relatore*. Si potrebbe dire: « Per gli imputati le autorizzazioni alla corrispondenza epistolare e telefonica sono di competenza dell'Autorità giudiziaria ».

M A R I S . Questo è già previsto nel Codice di procedura penale che disciplina la materia.

F O L L I E R I , *relatore*. Ma lo dobbiamo riconfermare, per cui io direi: « Le autorizzazioni per la corrispondenza epistolare e telefonica relativamente agli imputati sono di competenza dell'Autorità giudiziaria ».

L I S I . Ma non possiamo sopprimere la parola « visto » per i motivi che la giustificano al primo comma.

F O L L I E R I , *relatore*. L'abbiamo soppressa approvando l'emendamento del senatore Fenoaltea.

L I S I . Autorizzare significa riconoscere al detenuto il diritto di scrivere; visto, significa diritto di leggere: per l'imputato questo diritto lo ha soltanto il magistrato,

non il direttore, mentre alla fine del primo comma avete previsto il visto del direttore.

FOLLIERI, *relatore*. Nell'emendamento del senatore Fenoaltea, in effetti, si fa riferimento al visto; quindi è necessario che l'ultimo comma rimanga com'è.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 53, quale risulta con le modifiche precedentemente approvate.

(È approvato).

FENOALTEA. Prima di passare all'articolo 54, vorrei richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo su un problema, e le posso assicurare, signor Presidente, che il mio intervento non è intempestivo.

Il 20 settembre ultimo scorso, senza spirito polemico, ma solo per aderire al desiderio di tutti noi di fare una buona riforma, pregai il Governo (ma non era presente l'onorevole Pellicani) di preparare qualche emendamento in materia di *probation* e di libertà sessuale.

Tra non molto affronteremo l'argomento della semilibertà che, così com'è concepita nel disegno di legge, è esattamente il contrario della *probation*. Questa si propone a mio avviso molto giustamente, di evitare che il ladrunco, il ragazzo che ha rubato dieci melanzane, diventi un delinquente alla scuola del carcere. La semilibertà, invece, essendo concessa dopo l'espiazione di un lungo periodo di pena, fallisce completamente allo scopo.

Fino a questo momento non ho ricevuto alcun cenno da parte del Governo, quindi vorrei pregare ancora una volta quest'ultimo di rispondermi, non per un riguardo alla mia persona, che non conta niente, ma per il mio mandato, che conta qualcosa.

FOLLIERI, *relatore*. Siccome questo argomento era stato accantonato in attesa di informazioni in proposito, vorrei dire al senatore Fenoaltea che io ho avuto

modo di esaminare un po' il problema e sarei pronto anche a fare una breve relazione in una delle prossime riunioni e precisamente prima che si arrivi all'istituto della semilibertà; perchè il problema sessuale è visto da molti anche in funzione delle licenze, della semilibertà e via dicendo.

PRESIDENTE. Proseguiamo, allora, con l'esame degli articoli:

Art. 54.

(Comunicazione dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi)

I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i prossimi congiunti o le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario e dei loro trasferimenti.

In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai prossimi congiunti o alle persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.

FOLLIERI, *relatore*. Questo articolo, a mio avviso, non dovrebbe dar luogo ad una lunga discussione, perchè si tratta in definitiva del riconoscimento del diritto dei detenuti di dare comunicazione, ai prossimi congiunti o ad altre persone da essi indicate, dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi e di essere a loro volta tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui sopra.

MARIS. Vorrei fare una osservazione. Si dovrebbe, a mio avviso, dire: «... i prossimi congiunti e le altre persone...»; altrimenti si può dare l'impressione, e non

credo che sia questo lo spirito della norma, che il detenuto abbia il diritto di informare soltanto o un congiunto oppure una altra persona da esso eventualmente indicata.

C O P P O L A . Può accadere che un detenuto non voglia informare la propria moglie, ma un'altra donna...

M A R I S . Ma la scelta dipende sempre da lui. Comunque l'alternativa non ha motivo di essere, perchè lo spirito della norma è un altro, e cioè quello di consentire la comunicazione dello stato di detenzione.

L I S I . Ad ogni modo l'uso della congiunzione « e » rende tutto più chiaro.

M A R I S . Quindi la « e » va sostituita alla « o », nel primo e nel secondo comma. Riterrei inoltre opportuno sopprimere la parola « prossimi » posta prima dell'altra « congiunti ».

L I S I . La soppressione è inutile, dato che nell'articolo si parla anche di « altre persone ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Maris, tendente a sopprimere la parola « prossimi » sia nel primo che nel secondo comma.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento, proposto sempre dal senatore Maris, tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « o le altre persone » con le parole: « e le altre persone » e, nel secondo comma, le parole: « o alle persone » con le altre: « e alle altre persone ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 54 quale risulta con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

Art. 55.

(Modalità dei reclami)

I detenuti e gli internati possono presentare reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

- al magistrato di sorveglianza;
- al direttore dell'istituto;
- agli ispettori;
- al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena;
- alle Autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
- al Capo dello Stato;
- al Ministro per la grazia e la giustizia.

Il detenuto o l'internato che intende proporre un reclamo può chiedere di essere sentito dal direttore dell'istituto.

(È approvato).

Art. 56.

(Punizioni disciplinari)

Le punizioni disciplinari non possono essere corporali e consistono in:

- 1) richiamo verbale del direttore;
- 2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;
- 3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di trenta giorni;
- 4) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;
- 5) isolamento in cella per non più di quaranta giorni per gli uomini e per non più di venti giorni per le donne.

La punizione dell'isolamento in cella non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, che il soggetto può sopportarla. Il sanitario deve visitare almeno una volta al giorno il soggetto durante l'isolamento in cella. I locali destinati a detta punizione debbono possedere i necessari requisiti igienici ed essere suf-

ficientemente e direttamente illuminati ed aereati.

L'esecuzione dell'isolamento in cella è sospesa nei confronti delle donne gestanti, delle puerpere fino a sei mesi e delle allattanti fino ad un anno.

FOLLIERI, *relatore*. Mi sembra che sul primo punto, richiamo verbale del direttore, siamo d'accordo. Per quanto riguarda l'ammonizione rivolta dal direttore alla presenza di un gruppo di detenuti e di appartenenti al personale ha un carattere semimilitare e rappresenta un qualcosa che può influire su quello che è lo spirito. L'esclusione dalle attività ricreative e sportive per non più di trenta giorni è chiara; ciò che non ho ben afferrato è il significato della norma seguente: isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni.

LUGNANO. Si tratta di punizioni corporali, che non tolleriamo e per le quali proporremo un emendamento soppressivo.

FOLLIERI, *relatore*. Probabilmente il significato è quello di un divieto di passeggiare assieme agli altri detenuti.

In verità, signor Presidente, questo isolamento mi lascia molto perplesso perchè è una forma di grave coazione; tanto grave che per l'isolamento in cella è prevista la visita quotidiana del medico e la sospensione nei confronti delle donne gestanti, delle puerpere fino a sei mesi e delle allattanti fino ad un anno.

PRESIDENTE. Ma qual è il suo parere per quanto riguarda in particolare il punto 4), che concerne l'isolamento all'aria aperta?

FOLLIERI, *relatore*. Io non credo che serva molto e potrebbe anche essere soppresso. Poichè abbiamo stabilito che ogni detenuto ha diritto a due ore di passeggio, quello in isolamento dovrebbe andare da solo in un cortiletto a parte, senza alcuna possibilità di conversazione con gli altri detenuti; ma se eliminiamo questa partico-

lare forma di isolamento, il detenuto avrebbe diritto a passeggiare insieme con gli altri. Questa del passeggio isolato, secondo me, è una grave forma di coazione spirituale di cui non vedo l'opportunità, così come non la vedo per l'isolamento in cella.

Perciò propongo la soppressione dei punti 4) e 5) nonchè degli ultimi due commi dell'articolo 56.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi dichiaro d'accordo col relatore.

COPPOLA. In proposito c'era stata una specifica raccomandazione da parte della Commissione parlamentare. Nella relazione scritta che accompagna il disegno di legge si dice infatti:

« Per quanto riguarda l'isolamento in cella, si è ritenuto di dover sancire inderogabilmente — in corrispondenza di una specifica raccomandazione fatta dalla Commissione parlamentare (n. 4, lettera a) ed anzi scendendosi sotto i limiti da essa suggeriti — che la durata della punizione non può superare i quaranta giorni per gli uomini e i venti per le donne ».

LUGNANO. Andiamo ancora più in là, aboliamo del tutto l'isolamento in cella.

FOLLIERI, *relatore*. Io sono rimasto particolarmente impressionato dal fatto che per l'isolamento in cella è richiesta la certificazione scritta rilasciata dal sanitario, il quale deve visitare almeno una volta al giorno il detenuto.

COPPOLA. Rispetto al regolamento del 1931 — dice la relazione scritta — la durata massima dell'isolamento in cella è stata aumentata perchè, essendosi abolita ogni afflittività aggiunta all'isolamento (pancaccio e trattamento a pane ed acqua), si è reso necessario dare la possibilità di adeguare almeno nella durata la punizione alla gravità dell'infrazione commessa.

F E N O A L T E A . Bisogna tener conto anche delle conseguenze psicologiche per il detenuto.

F O L L I E R I , *relatore*. Che si escluda il detenuto da attività ricreative e sportive, sono d'accordo; ma che si debba creare un carcere più duro, più afflittivo, nel carcere stesso, quando noi sappiamo che chi entra in carcere in prima carcerazione o in carcerazione continuata è soggetto a squilibri psicologici, a crisi nervose, eccetera, non posso accettarlo.

C O P P O L A . Le punizioni disciplinari allora si ridurrebbero soltanto a tre, che peraltro sono molto efficaci: richiamo verbale del direttore, ammonizione rivolta dal direttore alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati e esclusione da attività ricreative e sportive.

F O L L I E R I , *relatore*. Non dobbiamo fermarci semplicemente alle punizioni disciplinari in sé; bisogna tener presente che queste punizioni influiranno anche sulla valutazione del comportamento del detenuto o dell'internato quando si tratterà di rilasciare, al momento della liberazione, un attestato delle prove di riadattamento alla vita sociale. In quell'occasione queste punizioni dovranno essere prese in considerazione.

Quindi, la finalità delle punizioni disciplinari non è tanto nella sanzione immediata dell'infrazione commessa, quanto nel fatto che nella cartella del detenuto viene scritto che questi è stato richiamato, ammonito o escluso dall'attività ricreativa e sportiva; il che gli impedirà di usufruire di determinati benefici ed avrà influenza anche ai fini dell'accoglimento della eventuale domanda di grazia.

Comunque, l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta e l'isolamento in cella rappresentano una grave coazione.

M A R I S . Prima di tutto vorrei fare una considerazione di ordine generale. Penso che sia chiaro per tutti che qui noi po-

niamo delle sanzioni disciplinari nell'assenza assoluta di un codice dei precetti disciplinari da rispettare. Questo è un primo grosso limite. Io ho avuto occasione in questi ultimi tempi di riflettere — l'avrete fatto forse anche voi — sul tipo di rapporto che esiste fra il cittadino e l'autorità con cui di volta in volta il cittadino si trova ad avere a che fare. L'autorità ha sul cittadino un rapporto contingente di supremazia speciale: nella scuola, nell'ufficio, nelle carceri e altrove, si instaurano rapporti di supremazia speciale e particolare fra una certa autorità ed i cittadini; e questa autorità, che ha la supremazia speciale, è anche titolare di un diritto punitivo, di sanzioni disciplinari. Io mi sono interessato del caso, per esempio, di quei ragazzi di Milano che sono stati sospesi dal collegio dei professori per un anno, con la negazione anche del diritto di sostenere gli esami alla fine dell'anno; per cui, essendo quei ragazzi all'ultimo anno di scuola, perderanno un anno della loro vita. Io sono andato a vedere il regolamento della scuola del 1925, così come ho visto il regolamento carcerario del 1931, ed ho potuto constatare che questi regolamenti affidano a chi è titolare della supremazia speciale il potere di emettere le sanzioni disciplinari; tuttavia non esiste un corpo di precetti disciplinari alla cui violazione corrisponda la sanzione. Qui, per esempio, non si sa bene perchè il detenuto debba essere richiamato: perchè non si è tolto il cappello quando è passato il direttore, o ha battuto forte i piedi sul primo gradino delle scale quando rientrava dall'aria, oppure ha sbattuto la porta della cella o ha allungato la gamella per prendere la minestra in malo modo. Io non scherzo, non ho voglia di scherzare: qui veramente ci troviamo di fronte a delle obiettive possibilità di enorme, spaventoso arbitrio. In realtà succede che l'agente di custodia, che dovrebbe custodendo redimere, fa valere le sue frustrazioni sul detenuto: quando questi, a suo giudizio, si comporta male, va a riferirlo al direttore.

Questo è già un argomento che ci deve consigliare di andare molto cauti a propo-

sito delle punizioni disciplinari. Io mi rendo conto che è difficile fare anche un codice dei precetti disciplinari, per cui si possa dire che si incorre nella sanzione quando si è violato un determinato precetto.

Posto in rilievo questo grosso pericolo, che ci deve far stare molto attenti e che giustamente vede prevalere la tesi della soppressione dei punti 4) e 5) avanzata dal senatore Follieri, desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sull'esclusione del detenuto dalle attività ricreative e sportive. Voi dite che l'attività ricreativa o sportiva non è che un gioco. Ma stiamo attenti: all'articolo 6, che tratta dell'umanità del trattamento penitenziario e della rieducazione dei soggetti, è detto che alla rieducazione concorrono tutte le attività organizzate o consentite negli istituti e all'articolo 10 viene stabilito che negli istituti sono organizzate, ai fini della rieducazione, attività culturali e ricreative, con letture, conferenze, audizioni radiofoniche, concerti, proiezioni cinematografiche e televisive nonché attività sportive.

Ecco perchè, in una situazione nella quale non c'è una tassativa indicazione dei precetti disciplinari e quindi manca una correlazione automatica tra la norma di comportamento, che non è indicata, e la sanzione disciplinare, io, non potendomi in maniera meccanica considerare giochi le attività ricreative e sportive, perchè non si tratta di puro divertimento (nel campo dell'educazione infantile, per esempio, oggi ogni educatore sa che il gioco dei bambini è un lavoro, un loro modo di crescita), sono molto perplesso sulla esclusione del detenuto dalle conferenze o dalla visione di un film e riterrei forse più opportuna la soppressione del punto 3).

Ho voluto fare tutto questo discorso proprio perchè, se avessi avanzato in maniera automatica la proposta di sopprimere il punto 3), la mia proposta avrebbe potuto assumere un sapore massimalista. Io desidero invitarvi ad una certa riflessione su questo punto.

L I S I . Comprendo quello che dice il collega Maris, però vorrei far notare che cittadini che compiono il loro dovere sot-

to le armi assolvendo al servizio di leva, talvolta, senza motivazione, senza aver violato alcuna legge, finiscono per quindici giorni in cella di rigore e vengono così esclusi dalla passeggiata, dal cinema, eccetera. Qui si corre il rischio di trattare meglio i detenuti che i soldati.

M A R I S . Quello è un altro problema.

F E N O A L T E A . Ma sotto le armi c'è un regolamento di disciplina!

F O L L I E R I , *relatore*. Vorrei fare una proposta conclusiva.

Io mi son reso conto, nella mia attività professionale, che il direttore delle carceri qualche volta, quando è molto severo, commette degli arbitri e rileva mancanze di carattere disciplinare anche in comportamenti che io non riterrei lesivi di nessun bene. Quindi, la mancanza di una norma, di un regolamento che preveda tutte le possibili mancanze disciplinari e le corrispondenti punizioni, mi fa sorgere il problema di un ammorbidimento, diciamo così, del potere discrezionale del direttore.

Poichè nell'articolo 57 si dice che la punizione dell'isolamento in cella (che io ho proposto di sopprimere) è inflitta dal consiglio di disciplina mentre le altre punizioni sono inflitte dal direttore, direi di devolvere ogni decisione in ordine alle punizioni proprio al consiglio di disciplina, del quale — come è detto nell'articolo 58 — fanno parte, oltre che il direttore o, in caso di legittimo impedimento, l'impiegato più elevato in grado, anche il sanitario e il capellano.

L I S I . Anche le prime due punizioni disciplinari, cioè il richiamo e l'ammonizione, devono essere inflitte dal consiglio di disciplina?

F O L L I E R I , *relatore*. E perchè no? In pratica il richiamo lo farà il direttore nelle forme dovute, ma sempre dopo che il consiglio di disciplina abbia stabilito che il fatto commesso da quel detenuto o internato corrisponde ad una violazione che

deve essere presa in considerazione ai fini della convivenza carceraria.

Il punto è questo: non esiste un regolamento che prevede in norme apposite tutte le eventuali mancanze disciplinari. Qui vengono elencate le punizioni disciplinari ma non vengono indicate le norme che si debbono osservare e che, in caso di violazione, fanno incorrere nelle punizioni disciplinari.

L I S I . Esiste forse per noi un regolamento che prescrive quando, a casa nostra, dobbiamo fare un « cicchetto » ai nostri figli?

F O L L I E R I , *relatore*. Ma perchè nella scuola c'è un regolamento il quale indica quando un alunno può essere richiamato, sospeso, eccetera? Proprio per garantire determinati diritti. Noi dobbiamo garantire certi diritti anche nei confronti dei detenuti. Propongo, perciò, la soppressione, al punto 1) del primo comma, delle parole: « verbale del direttore ».

P E T R O N E . Qui si sta confondendo quello che nella pratica quotidiana viene definito « cicchetto » con una punizione in senso giuridico, che ha delle conseguenze. Del « cicchetto » che il capufficio fa ad un suo dipendente, quando questi sbaglia, non resta traccia; però quando si tratta di punizioni disciplinari non è così: anche il semplice richiamo deve essere frutto di una decisione collegiale, poichè ci sono delle conseguenze ai fini della liberazione condizionale. La sanzione deve essere frutto di una decisione che va scritta sul registro personale.

L I S I . Lasciamo le prime due sanzioni alla competenza del direttore, con possibilità però di reclamo da parte del detenuto, e la terza al consiglio di disciplina.

F O L L I E R I , *relatore*. No, no: qui non si tratta della maggiore o minore gravità della violazione, per cui la sanzione debba essere decisa da un organo superiore o inferiore.

M A R I S . Un altro punto da chiarire, a mio avviso, è che le attività ricreative non devono essere considerate come un divertimento puro e semplice, un *quid pluris*. Al contrario, esse rivestono una grande importanza anche dal punto di vista della rieducazione, di cui possono essere uno strumento.

C O P P O L A . In proposito, mi pare che sia valido il suggerimento pratico dato dal senatore Lisi.

P I C C O L O . Privare per 10 giorni un detenuto della partecipazione ad attività sportive o ricreative non è cosa da poco; si tratta di necessità che definirei addirittura di ordine fisiologico e, pertanto, sostengo l'opportunità di abbassare da 30 a 10 giorni questa misura disciplinare.

C O P P O L A . Vorrei fare una osservazione di ordine generale. Noi abbiamo proposto di abolire le punizioni disciplinari previste ai punti 4) e 5). Peraltro vi è una esigenza di coordinamento, per esempio, con l'articolo 41, che parla pure dell'isolamento. C'è tutta una serie di questioni che riguardano l'isolamento.

F O L L I E R I , *relatore*. Quell'articolo è stato accantonato.

C O P P O L A . Quindi lo regoleremo in conformità; ma in riferimento alla grossa questione sollevata dal collega Maris come questione di ordine generale, relativa cioè alla codificazione di un regolamento, di un galateo carcerario che determini quali sono le infrazioni, faccio notare che noi abbiamo già discusso tutto il capo secondo, che tratta appunto della disciplina.

Peraltro, all'articolo 28 si parla proprio di infrazioni disciplinari e di punizioni ed è sancito che i detenuti ed internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal Regolamento, il che significa che, necessariamente, dovrà essere predisposto un regolamento.

Al riguardo, pertanto, non dovrebbero sussistere preoccupazioni. L'importante, in

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

54ª SEDUTA (25 novembre 1970)

questo momento, è stabilire quali sono le punizioni e quali sono le autorità competenti a comminarle; il regolamento dovrà poi esemplificare.

P R E S I D E N T E . Apprezzo quel che ha detto poc'anzi il senatore Maris e condivido quanto egli ha esposto a proposito delle punizioni; comunque, non dobbiamo dimenticare che, da parte nostra, vi deve essere fiducia in coloro che poi concreteranno il regolamento relativo a questa materia. Se così non fosse, sarebbe impossibile andare avanti nel nostro lavoro e questo lo dico non solo in relazione alle norme di cui ora ci occupiamo, ma anche per quelle che andremo ad esaminare.

Pertanto, se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la soppressione, proposta dal relatore, delle parole: « verbale del direttore » di cui al punto 1) del primo comma dell'articolo 56.

(È approvata).

Metto ora ai voti la sostituzione, proposta dal senatore Piccolo, della parola: « trenta » con l'altra: « dieci », di cui al punto 3) del primo comma del medesimo articolo.

(È approvato).

Metto ai voti la soppressione dei punti 4) e 5) del primo comma, nonché quella del secondo e del terzo comma dell'articolo in questione.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 56 quale risulta con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Art. 57.

*(Autorità competenti
ad infliggere le punizioni)*

La punizione dell'isolamento in cella è inflitta dal consiglio di disciplina; le altre punizioni sono inflitte dal direttore.

Quando sia stata commessa una infrazione punibile con l'isolamento in cella, il direttore può disporre provvisoriamente l'iso-

lamento, convocando entro le 24 ore il consiglio di disciplina. In assenza del direttore l'isolamento provvisorio può essere disposto dall'impiegato o dal militare del Corpo degli agenti di custodia più elevato in grado.

F O L L I E R I , relatore. Proporrei la unificazione dell'articolo 57 e del successivo articolo 58 in un unico nuovo testo così formulato:

Art. 57.

Le punizioni sono inflitte dal consiglio di disciplina composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzioni di presidente, dal cappellano e dal sanitario.

Il titolo dell'articolo stesso dovrebbe essere il seguente: « Autorità competente ad infliggere le punizioni ».

L U G N A N O . Il termine « inflitte » non mi sembra accettabile ed andrebbe pertanto modificato.

P E L L I C A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Bisognerebbe aggiungere, tra i componenti del consiglio di disciplina, l'educatore.

M A R I S . Ma allora i componenti diventerebbero quattro e questo avrebbe importanza ai fini delle proporzioni in seno al consiglio stesso.

Piuttosto, una volta soppressa la punizione della cella, il sanitario non mi sembra più necessario.

P I C C O L O . Non credo che il sanitario debba intervenire soltanto per ragioni di « sangue » o di « ferite »! Il sanitario deve compiere la sua opera anche sul piano psicologico!

M A R I S . Ma allora aggiungiamo anche un educatore.

P R E S I D E N T E . Non possiamo aggiungere troppe persone: abbiamo un li-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)54^a SEDUTA (25 novembre 1970)

mite preciso nel numero dei componenti il consiglio.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma esiste la figura dell'educatore, sarebbe poi un errore accantonarla in questa sede.

M A R I S . Ma il cappellano dobbiamo proprio mantenerlo?

C O P P O L A . Non è che dobbiamo mantenerlo: lo vogliono i detenuti, si ribellano se lo togliamo. Io aggiungerei l'educatore senza tener conto del numero di spari: nel caso di questo collegio non ha importanza la composizione numerica.

L I S I . Ritengo che non si possa togliere al direttore la possibilità del richiamo.

M A R I S . Teniamo presente che questo richiamo è formale, perchè viene annotato.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma non lascia traccia!

F O L L I E R I , *relatore*. Se è una punizione, la traccia c'è sempre!

M A R I S . Io credo che il richiamo verbale sancito dal consiglio di disciplina non tolga al direttore la possibilità di fare altri rimproveri: questa possibilità l'ha sempre. Soltanto quando questo richiamo asurge alle conseguenze di punizione allora passa per il consiglio di disciplina.

F E N O A L T E A . Chiamiamolo: « rimprovero formale inflitto dal direttore ».

F O L L I E R I , *relatore*. Invece di richiamo verbale, possiamo parlare di rimprovero formale, cioè il richiamo appartiene sempre al direttore, ma non lascia traccia. Comunque la formulazione migliore,

probabilmente, è questa: « (autorità competente a infliggere le punizioni). Le punizioni vengono inflitte dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o in caso di suo legittimo impedimento dall'impiegato più elevato in grado con funzioni di presidente, dal cappellano e dall'educatore ».

M A R I S . Allora eliminiamo il sanitario?

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma è meglio lasciarli tutti e quattro, cioè il direttore, il cappellano, l'educatore e il sanitario.

M O N T I N I . E in caso di parità di voto? Bisogna allora chiarire che il voto del presidente ha prevalenza su quello degli altri.

P E T R O N E . Nel titolo dell'articolo è opportuno parlare di provvedimenti disciplinari.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma se parliamo di « provvedimenti disciplinari », dobbiamo poi accettare anche la dizione « provvedimenti corporali » che non ha senso.

F O L L I E R I , *relatore*. Il rilievo del Sottosegretario è giusto, quindi resta soltanto « punizioni ». In definitiva, per quanto riguarda l'articolo 56, si deve parlare sempre di « punizioni »; al punto 1 c'è la soppressione delle parole: « verbale del direttore »; il punto 2 rimane uguale; al punto 3 c'è la modifica dei dieci giorni; i punti 4 e 5 sono soppressi. Ora, poichè siamo ritornati alla dizione governativa, dobbiamo parlare di « punizioni » anche nel nuovo testo degli articoli 57 e 58 unificati, vale a dire: « Le punizioni sono inflitte dal consiglio di disciplina composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzione di presidente, dal cappellano, dal sanitario e dall'educatore ».

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)54^a SEDUTA (25 novembre 1970)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 57 nel nuovo testo, di cui ha dato testè lettura il relatore, sostitutivo degli articoli 57 e 58 del disegno di legge.

(È approvato).

Resta inteso che il titolo del nuovo articolo è il seguente: « Autorità competente ad infliggere le punizioni ».

L'articolo 58 si intende pertanto soppresso.

Art. 59.

(Visite a familiari)

Nel caso di imminente pericolo di vita del coniuge, del figlio o del genitore o delle persone eventualmente indicate ai sensi dello articolo 54, ai condannati può essere concesso, dal magistrato di sorveglianza, il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, il congiunto.

Analogo permesso può essere concesso dall'Autorità giudiziaria agli imputati.

FOLLIERI, *relatore*. Qual è la ragione per la quale, mentre si parla di « coniuge » e di « persone eventualmente indicate », si usa esclusivamente il termine « condannati » e non anche « internati »?

MARIS. Gli « internati » non sono altro che i « condannati ».

FOLLIERI, *relatore*. Chiedo che siano sostituite, nel primo comma, le parole: « il congiunto » con le altre: « l'infermo ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Follieri, tendente a sostituire le parole: « il congiunto » con le altre: « l'infermo ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 59 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 60.

(Nascite, matrimoni, decessi)

Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto.

La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'Autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero.

La salma, dopo l'eventuale riscontro diagnostico di cui all'articolo 34 del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, è messa immediatamente a disposizione dei familiari che ne facciano richiesta.

MARIS. Prego la Commissione di voler accantonare il presente articolo in quanto desidererei leggere attentamente il regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta del senatore Maris, se non vi sono osservazioni, la discussione di tale articolo è rinviata.

(Così rimane stabilito).

Art. 61.

(Trasferimenti)

I trasferimenti dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguiti rispettivamente dal personale dell'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, ogni volta che sia possibile, con l'assistenza di personale femminile.

Nella esecuzione dei trasferimenti sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per ridurre, nei limiti del possibile, i disagi.

Nei casi indicati dai regolamenti è consentito l'uso di abiti civili.

LUGNANO. Propongo la soppressione, al primo comma, delle parole « ogni volta che sia possibile ».

FOLLIERI, *relatore*. Sono favorevole ad un emendamento del genere, in quanto mi rendo perfettamente conto degli inconvenienti che possono derivare con l'attuale organizzazione carceraria.

TEDESCO. Per la stessa ragione è opportuno sopprimere, nel secondo comma, le parole: « nei limiti del possibile ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Lugnano, tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: « ogni volta che sia possibile ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento presentato dalla senatrice Tedesco, tendente a sopprimere, nel secondo comma, le parole: « nei limiti del possibile ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 61 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 62.

(Dimissione)

La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il direttore dell'istituto dà notizia della dimissione e, quando sia possibile, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali.

Il direttore deve informare anticipatamente della dimissione il magistrato di sorveglianza nonchè l'autorità di pubblica sicu-

rezza quando il soggetto deve essere sottoposto a misura di sicurezza.

La direzione dell'istituto, all'atto della dimissione, rilascia al soggetto, che abbia dato sicure prove di riadattamento alla vita sociale, un attestato di esse, con notizie circa la condotta tenuta e la eventuale qualificazione professionale conseguita.

I soggetti, che ne siano privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.

LUGNANO. Propongo di sopprimere, al secondo comma, le parole « quando sia possibile », in modo da rendere obbligatoria la notizia della dimissione almeno tre mesi prima.

TEDESCO. Ritengo che sia quanto meno pericoloso parlare, nel penultimo comma, di « sicure prove ». Cosa significa?

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Perchè non affidiamo l'incarico di rilasciare gli attestati della condotta del soggetto al consiglio di disciplina?

FOLLIERI, *relatore*. È opportuno o meno che si rilascino questi attestati?

TEDESCO. È opportuno perchè costituiscono un fatto positivo.

FOLLIERI, *relatore*. E allora, chi meglio del consiglio di disciplina può rilasciarli?

MARIS. Se è nostro intendimento giungere all'approvazione dell'articolo, discutiamolo; se invece abbiamo molta premura, allora preferisco rinviarne la discussione.

Nel caso si voglia richiedere un benservito, e quindi un giudizio, sulla moralità, sulla maturazione, sulla crescita morale del soggetto, non si può affidare il compito di rilasciare l'attestato alla direzione. Bisogna scegliere — invece — la via del consiglio. Avendo l'individuo operato nel corso degli anni per migliorarsi, deve anche avere diritto ad ottenere quella certificazione che corrisponda veramente alla realtà; cioè il giudizio non

deve essere discrezionale, libero da ogni criterio. L'individuo deve anche avere diritto ad ottenere una copia del suo certificato di servizio o stato di servizio.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma chi è che va ad esibire lo stato di servizio? Un liberato dal carcere che cerca lavoro non va ad esibire il suo stato di servizio. Sarebbe controproducente psicologicamente.

FOLLIERI, *relatore*. È l'origine stessa della certificazione che pone in sospetto.

TROPEANO. Quest'attestato pone in atto un'azione discriminatoria fra i detenuti. Io sono per la soppressione dell'intero comma.

MARIS. Qui è detto che la direzione dell'istituto, all'atto della liberazione, rilascia al soggetto che abbia dato sicure prove di riadattamento alla vita sociale un attestato di esse con notizie circa la condotta tenuta e l'eventuale qualificazione professionale conseguita; cioè il rilascio dell'attestato avviene soltanto per chi ha dato queste sicure prove. Quindi, il giudizio sul comportamento del detenuto è lasciato alla direzione, non è fondato su elementi obiettivi.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io concordo sull'eliminazione delle parole: « sicure prove », però si tratterà sempre di un giudizio.

FOLLIERI, *relatore*. Ho già richiamato la vostra attenzione su questo problema. È opportuno il rilascio di un simile attestato? Colui che ha avuto una punizione quando esce dal carcere indubbiamente non può chiedere questa certificazione e, quando la ditta cui si rivolgerà per ottenere un lavoro gli dirà di esibire l'attestato della direzione del carcere, egli non potrà farlo. Così si opera una discriminazione tra coloro che vengono liberati dal carcere, poichè ci saranno gli ex detenuti di serie A, che pos-

seggono l'attestato, e quelli di serie B, che non ce l'hanno.

TEDESCO. La preoccupazione del collega Follieri è giusta, ma la discriminazione è operata dalla formulazione stessa di questo comma, non dal rilascio del certificato in sé. Infatti qui è detto che l'attestato è rilasciato al soggetto che abbia dato sicure prove di riadattamento alla vita sociale. Ma come si fa a stabilire chi ha dato queste sicure prove e chi no?

FOLLIERI, *relatore*. Chi ha avuto una punizione non può ottenere il certificato: è evidente.

COPPOLA. Potremmo stabilire il rilascio dell'attestato solo per coloro che hanno frequentato un corso di arti e mestieri, al fine di dimostrare una qualificazione professionale del soggetto.

MARIS. Il suggerimento, avanzato dall'onorevole Sottosegretario, di affidare un giudizio di valore al consiglio di disciplina, può essere giusto.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il giudizio, infatti, non può limitarsi soltanto al possesso di una qualificazione professionale.

MARIS. Io suggerirei di rinviare la discussione su questo punto.

FOLLIERI, *relatore*. Sono d'accordo. L'argomento merita di essere approfondito.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altre sedute.

La seduta termina alle ore 13,50.